



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

11393/04

HP

Oggetto

Fallimento

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

- | | | |
|-------------------------|----------------------|-----------------|
| Dott. Giovanni LOSAVIO | - Presidente - | R.G.N. 14241/01 |
| Dott. Salvatore SALVAGO | - Consigliere - | Cron. 2088 |
| Dott. Aldo CECCHERINI | - Consigliere - | Rep. 2631 |
| Dott. Carlo PICCININNI | - Consigliere - | Ud.13/11/03 |
| Dott. Vittorio RAGONESI | - Rel. Consigliere - | |

ha pronunciato la seguente

S E N T E N Z A

sul ricorso proposto da:

GALLIZZI DOMENICO, elettivamente domiciliato in ROMA,

VIA FONTANELLA BORGHESE 72, presso l'avvocato FRANCO

VOLTAGGIO LUCCHESI, che lo rappresenta e difende

unitamente all'avvocato ALDO CORCIONI, giusta procura

in calce al ricorso;

- **ricorrente** -

contro

FILIPPI GAETANO, elettivamente domiciliato in ROMA,

VIA G. PISANELLI 4, presso l'avvocato GIUSEPPE GIGLI,

che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato

2003 ALBERTO GALICE, giusta mandato a margine del

2703 controricorso;



- controricorrente -

contro

FALLIMENTO CENTAUTO S.A.S. DI GALLIZZI DOMENICO & C.,
in persona del curatore fallimentare pro tempore,
elettivamente domiciliato in ROMA, LUNGOTEVERE MELLINI
35, presso l'avvocato PAOLA AGOSTINI, che lo
rappresenta e difende unitamente all'avvocato MICHELE
MISINO, giusta mandato a margine del controricorso;

- controricorrente -

avverso la sentenza n. 2096/00 della Corte d'Appello
di VENEZIA, depositata il 21/12/00;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 13/11/2003 dal Consigliere Dott. Vittorio
RAGONESI;

udito per il ricorrente l'Avvocato PETTINI, con
delega, che ha chiesto l'accoglimento del ricorso;

udito per il resistente FILIPPI, l'Avvocato GIGLI che
ha chiesto il rigetto del ricorso;

udito per il resistente FALLIMENTO CENTAUTO S.A.S. DI
GALLIZZI DOMENICO & C., l'Avvocato AGOSTINI, che ha
chiesto il rigetto del ricorso;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. Pietro ABBRITTI che ha concluso per il
rigetto del ricorso.

Svolgimento del processo

Il tribunale di Verona, rigettava l'opposizione proposta da Gallizzi Domenico avverso la dichiarazione dei fallimenti della società Centauto sas di Gallizzi Domenico & C. e del socio accomandatario, dichiarati su istanza del creditore Filippi Gaetano, per un credito di poco più di £. 8.000.000. Riteneva in proposito il Tribunale che sussistesse lo stato di insolvenza, atteso che il credito, contestato solo verbalmente, non era stato pagato, nonostante la sua modestia e ciò nonostante il differimento dell'esecuzione, di dieci giorni, concessa appunto per trovare una soluzione transattiva, da effettuarsi con la consegna di un automezzo usato a soddisfazione del creditore.

Avverso questa sentenza proponeva appello il Gallizzi, contestando la sussistenza dello stato di insolvenza.

Si costituivano i fallimenti della società e del socio accomandatario, che resistevano all'appello ed, in via incidentale, si dolevano della compensazione delle spese.

Si costituiva pure il creditore istante Filippi Gaetano, che resisteva all'impugnazione.

La Corte d'appello di Venezia rigettava sia l'appello principale che quello incidentale.

Ricorre per cassazione il Gallizzi sulla base di due motivi.

Resistono con controricorso sia il Filippi che il fallimento Centauto

Motivi della decisione



Il Gallizzi deduce con il primo motivo di ricorso che erroneamente la corte territoriale ha ritenuto la sussistenza dello stato d'insolvenza.

Con il secondo motivo assume il vizio motivazionale della sentenza impugnata laddove non ha ammesso le istanze istruttorie di esso ricorrente e laddove ha determinato erroneamente l'attivo dell'impresa in base alla relazione del curatore.

Il primo motivo è infondato ed in parte inammissibile.

La prima argomentazione del ricorrente consiste nell'affermare che al momento della dichiarazione del fallimento esisteva un solo modesto debito il cui mancato pagamento non poteva costituire prova dello stato d'insolvenza.

Tale censura è infondata poiché lo stato d'insolvenza inteso come incapacità a far fronte alle proprie obbligazioni con mezzi normali di pagamento è desumibile da qualunque circostanza atta a dimostrare la predetta incapacità ed a tale proposito non è dubbio che l'incapacità a far fronte ad un unico debito di modeste dimensioni costituisca un indizio particolarmente probante a tal fine proprio perché dimostra la mancanza di una modesta liquidità che potrebbe consentire l'adempimento dell'obbligazione.

Sotto tale aspetto del tutto corretta appare la motivazione della sentenza impugnata che ha richiamato nella parte narrativa quanto già deciso a tale proposito dal giudice di primo grado.

La censura in esame si rivela peraltro infondata anche in punto di fatto poiché la sentenza impugnata ha rilevato che risultavano ammessi al



passivo crediti per circa cento milioni tra passivo chirografario e privilegiato ,a dimostrazione che al momento della dichiarazione di fallimento non vi era in realtà un solo debito ma una pluralità.

Ulteriore censura il ricorrente avanza nei confronti proprio di questa parte della sentenza in esame ove la corte territoriale , nell' effettuare il raffronto tra il passivo ammontante - come detto - a circa 100 milioni e l'attivo costituito da cinque automezzi, ha constatato in ragione dello sbilancio esistente un ulteriore riscontro della sussistenza dello stato d'insolvenza.

Mette appena conto di ricordare a tale proposito che nel procedimento di opposizione alla dichiarazione di fallimento, il giudice, dato il carattere officioso del giudizio, ha il potere-dovere di verificare la sussistenza dei presupposti richiesti dalla legge, anche in base agli atti del fascicolo fallimentare, e l'accertamento relativo puo' essere fondato anche su fatti diversi da quelli considerati al momento dell'apertura della procedura concorsuale, purché essi (anche se conosciuti successivamente) siano riferibili ad un momento anteriore alla dichiarazione di fallimento. Pertanto, la sussistenza dello stato di insolvenza puo' essere correttamente desunta anche dalle risultanze non contestate dello stato passivo, perché, se questo è (normalmente) formato da crediti che risalgono ad un momento anteriore alla dichiarazione di fallimento, è anche suscettibile di essere considerato come elemento idoneo a manifestare lo stato di insolvenza. (Cass 1771/96)



A tale proposito sostiene il ricorrente che, da un lato, vi è stata una sottoestimazione dell'attivo valutato in moneta fallimentare e che, dall'altro, vi sarebbero state altre poste dell'attivo ignorate dal curatore.

Tali censure altro non sono che delle affermazioni apodittiche che tendono a fornire una diversa ricostruzione in fatto rispetto a quella effettuata dal giudice di merito e che, come tali, non possono trovare ingresso in questa sede di legittimità anche perché, oltretutto, non censurano e non mettono in discussione quanto rilevato dalla sentenza impugnata sulla base delle dichiarazioni rese dallo stesso Gallizzi al curatore in data 9.9.94 quando aveva affermato che la società "aveva operato in misura contenuta anche se non poteva farlo perché priva di licenza" e che "era proprietaria di quattro furgoni Fiat 900 e di una auto Alfa 2000 GTV".

Quanto poi alle altre censure avanzate dal ricorrente (dimostrazione della insussistenza dello stato d'insolvenza perché in sede di pignoramento esso Gallizzi aveva comunicato all'ufficiale giudiziario il proprio esatto domicilio; svolgimento pieno dell'attività produttiva al momento della dichiarazione di fallimento; persistenza del credito da parte degli istituti di credito etc), trattasi anche in tale caso di affermazioni di parte prive di riferimento nella sentenza impugnata e comunque di circostanze di fatto non proponibili in sede di giudizio di legittimità.

Il secondo motivo di ricorso è inammissibile in quanto privo di specificità e di autosufficienza oltre che investire questioni di merito.

Con tale motivo ci si lamenta genericamente circa la ritenuta inammissibilità o irrilevanza da parte della sentenza impugnata delle istanze



istruttorie avanzate in appello ma non si riportano integralmente i capitoli della prova testimoniale richiesta e non si specificano le ragioni per cui i fatti che si intendeva dimostrare erano rilevanti e decisivi ai fini del decidere. Ciò rende la doglianza, oltre che priva di autosufficienza, anche del tutto generica ed imprecisata non essendo possibile capire di che cosa esattamente il ricorrente si dolga.

Altra doglianza afferisce al fatto che in realtà nell'attivo fallimentare vi sarebbero stati numerosi altri veicoli che non sarebbero stati inventariati.

Anche in tal caso si tratta di mere affermazioni che si scontrano con quanto - come già ricordato - riportato in sentenza a proposito delle dichiarazioni confessorie dello stesso Gallizzi e con quanto riferito nella relazione del curatore, e che investono delle questioni di fatto come tali non proponibili in questa sede.

Il ricorso va pertanto respinto e conseguentemente il ricorrente va condannato al pagamento delle spese processuali liquidate in euro 2.500,00 per onorari oltre euro 100,00 per esborsi ed oltre accessori e spese generali come per legge. *e favore di ciascuno dei intervenuti*

PQM

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese di giudizio liquidate in euro 2.500,00 per onorari oltre euro 100,00 per esborsi ed oltre accessori e spese generali come per legge. *e favore di ciascuno dei intervenuti*

Roma 13.11.03

Il Cons.est.

Il Presidente

CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
Prima Sezione Civile

Deposita in data 18 GIUG. 2004

IL CANCELLIERE
(Dr. Flaminia Ferrone)

IL FUNZIONARIO IN CANCELLERIA
(Dr. Flaminia Ferrone)